



COMUNE DI FORMELLO

PROVINCIA DI ROMA

Codice Fiscale 80210670586

Ord. N. 51 del Reg. dell' 11.06.2019

OGGETTO: *APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI.*

IL SINDACO

RITENUTO necessario pubblicizzare la normativa sulla prevenzione incendi a tutela dell' ambiente e a salvaguardia dell' incolumità pubblica, ribadendo gli obblighi degli enti e dei privati.

Vista la L.R. N. 2/2014 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia Regionale di protezione civile";

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del C.P.;

Vista la Legge Regionale del 28 ottobre 2002 n. 39 con la quale si è individuato il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarando lo stato di grave pericolosità;

Visto il Regolamento Regionale n° 7 del 18/04/2005 artt. 90-91-92-93-94-95-96 sulla prevenzione degli incendi boschivi;

Visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

Visto la legge quadro n°353 del 21/11/2000 in materia di incendi boschivi;

Visto il D.lgs 1/2018 "Codice della Protezione Civile";

Visto il D.lgs n. 285/1992 (Nuovo Codice Della Strada);

Vista la nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio assunta al prot. Gen. di questo Ente al n. 11032 in data 21.05.2019 " Campagna antincendio boschivo 2019" con la quale comunica gli indirizzi operativi da porre in essere durante la stagione estiva 2019 nel periodo 15 giugno – 30 settembre;

Vista la Direttiva n. 17624 del 1° aprile 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto con gli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti;

Viste le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di incendi boschivi;

Vista la L.R. N. 29/1997 "Legge in materia di aree naturali protette regionali"

Visto l'art. 54 del TUEL D.Lgs n. 267/2000;

PREMESSO che:

- i terreni recintati e non, sia all'interno che all'esterno del centro urbano con presenza di rovi, erbacce ed arbusti costituiscono potenziali siti di rischio per l'innescò e la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e delle cose;

RITENUTO pertanto necessario:

- effettuare tutti gli interventi di prevenzione nonché, vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo immediato di incendi provvedendo con criteri uniformi alla prevenzione incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel periodo che va dal mese di giugno al mese di settembre quando il rischio incendi è alto;

Per quanto suesposto,

- ORDINA

Dal 15 giugno al 30 settembre 2019:

1. in tutte le aree del Comune a rischio di **incendio di vegetazione** o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, **è tassativamente vietato:**
 - a) **accendere fuochi di ogni genere;**
 - b) **far brillare mine o usare esplosivi;**
 - c) **usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;**
 - d) **usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;**
 - e) **aprire o ripulire i viali parafulco con l'uso del fuoco;**

- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- i) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- j) mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;
2. Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mieti-trebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mieti-trebbiatura o sfalco, deve essere comunque realizzata come disposto dalle norme regionali;
3. I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
4. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità;
5. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, fasce protettive o pretese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
6. Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafulco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno dieci metri libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell' ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale .
Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.
7. Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco.
Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.
8. Per gli Enti di gestione di attività turistico-ricettive, di gestione infrastrutture e servizi e per tutte le attività "a rischio di incidente rilevante", si applica quanto contenuto nelle disposizioni di cui all' "allegato 1" che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa prevista dalla legislazione vigente.

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale.

Chiunque avvisti un incendio o un principio di incendio è tenuto a darne comunicazione alle Autorità competenti in modo che possa essere organizzato l'immediato spegnimento:

Agenzia Regionale di Protezione Civile. Numero verde 803555

Numero Unico di Emergenze: 112

Carabinieri Forestali: 1515

Comando Polizia Locale: 06/9089100

Gruppo Comunale di Protezione Civile: 335/5997579

Vigili del Fuoco: 115

Tutte le Forze dell'Ordine, il Comando di Polizia Locale, i Dirigenti dei settori comunali interessati, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza circa l'attuazione della presente Ordinanza.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Formello, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo", ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale 11.06.2019

IL SINDACO
Gian Filippo Santi

Firmato da:

Gian Filippo Santi

Codice fiscale: SNTGFL64E06H658C

Organizzazione: Comune di Formello/80210670586

Ruolo: Sindaco

Valido da: 28-08-2017 02:00:00 a: 28-08-2020 01:59:59

Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 12-06-2019 12:29:19

Approvo il documento

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

1. Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di gestione di servizi, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

2. Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

3. Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e da/lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innescò e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

4. Attività turistiche e recettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

5. Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art.13 del D.lgs n.36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

